COMUNE DI CAMEROTA (PROVINCIA DI SALERNO)

ORDINANZA n. 38 /2013

OGGETTO:- SPETTACOLI DI ARTE VARIA E TRATTENIMENTI NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

- a. Considerato che l'amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di trattenimento danzante, discoteca, stabilimenti-balneari esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e non solo, dislocate nei centri abitati e, in particolare nel centro storico e nelle immediate vicinanze di esso, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, e altre iniziative complementari di animazione dando ai turisti ed in particolare ai giovani la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali, sottraendoli al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nel loro ambiente locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobili, per raggiungere i ritrovi situati in altre località.
- **b. che** il Comune di Camerota persegue finalità intese al raggiungimento di una piena valorizzazione e qualificazione dell'offerta turistica, con particolare attenzione anche alle attività proposte nell'ambito dell'arenile, ritenute un importante elemento del marketing turistico locale;
- c. Considerata l'esigenza di esaltare il territorio nei suoi molteplici aspetti tutelando al tempo stesso il rispetto delle norme urbanistico-edilizie poste a difesa delle condizioni ambientali e la salvaguardia del diritto all'integrità psico-fisica dei cittadini, ai quali potrebbero derivare lesioni da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico;
- d. Ritenuto utile, anche alla luce della positiva esperienza maturata nel corso della trascorsa stagione, continuare a concentrare l'impegno su programmi di promozione ,che, integrando la mera attività di balneazione, siano in grado di garantire un divertimento sano ed appagante:
- e. Preso Atto che i lamentati inconvenienti, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità nel periodo estivo, quando le attività si esplicano anche negli spazi esterni antistanti agli esercizi pubblici dove i clienti stazionano in zona fino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locale:
- f. Appurato come l'attività di spettacolo di arte varia e di trattenimento debba considerarsi integrativa rispetto all'attività principale e di conseguenza subordinata e complementare ad essa, pertanto, la violazione alle prescrizioni stabilite per lo svolgimento della medesima si configura quale abuso del titolo principale in relazione al quale è stata rilasciata specifica licenza di esercizio, sanzionabile ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- g. Ritenuto, altresì, che il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio ecologico, è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale tale, quindi, da sostanziarsi come minaccia per la salute pubblica, pertanto deve essere

disciplinato, attraverso le disposizioni in base alle quali può essere autorizzato, con specifico provvedimento, lo svolgimento, nell'area esterna di pertinenza del locale, di manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimenti danzanti esclusivamente nei pubblici esercizi che presentano le seguenti caratteristiche: ubicazione posta a congrua distanza da insediamenti abitativi, compatibilità urbanistico-edilizia, disponibilità di parcheggi, possesso per quanto riguarda l'impianto di diffusione sonora e vocale, di relazione di impatto acustico-ambientale da parte di tecnico abilitato verificato con esito favorevole da A.R.P.C. Sez. di Salerno;

h. Ritenuto altresì di confermare la disciplina delle attività di trattenimento danzante all'interno dei pubblici esercizi da svolgersi in locali che risultano conformi alle norme urbanistico-edilizie, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni menzionate al precedente punto g), e precisamente disponibilità di parcheggi e relazioni di impatto acustico ambientale con parere favorevole da parte di A.R.P.C.;

i. Atteso, tra l'altro, le competenze attribuiti ai Comuni in tema di funzioni amministrative concernenti: il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto dai veicoli in genere; la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso delle macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo ed alle

occupazioni di persone;

j. Ritenuto, quindi, per le finalità sopra esplicitate, di definire le modalità di svolgimento delle attività di spettacoli musicali (audizioni musicali), arte varia, concerti dal vivo e trattenimenti danzanti presso gli esercizi sopra elencati, attraverso una disciplina specifica che tenga conto anche dello svolgimento di eventi di rilevanza non solo locale e di particolari festività che ricorrono durante la stagione estiva, con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

k. Visto l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede come chiunque ottenga una autorizzazione di polizia debba osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di imporgli a tutela del pubblico interesse e visto altresì l'art. 10 del medesimo TULPS, R.D. 773/1931 che dispone: "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona

autorizzata";

 Atteso che per l'esercizio delle varie attività di spettacolo ed intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS, R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore;

m. Visto che nell'ambito dell'arenile demaniale sono presenti stabilimenti balneari congiunti ad esercizi pubblici di somministrazione alimenti bevande che nel periodo estivo effettuano

anche attività di trattenimento danzante e spettacoli di arte varia;

n. Ritenuto pertanto di continuare a disciplinare, attraverso le disposizioni in base alle quali può essere autorizzato, con specifico provvedimento, lo svolgimento, nell'area esterna di pertinenza del locale, di manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimenti danzanti esclusivamente nei pubblici esercizi che presentano le seguenti caratteristiche: ubicazione posta a congrua distanza da insediamenti abitativi, compatibilità urbanistico-edilizia, disponibilità di parcheggi, possesso per quanto riguarda l'impianto di diffusione sonora e vocale, di relazione di impatto acustico-ambientale da parte di tecnico abilitato verificato con esito favorevole da A.R.P.C. Sez. di Salerno;

- o. Ritenuto altresì di confermare la disciplina delle attività di trattenimento danzante all'interno di tutti i pubblici esercizi da svolgersi in locali che risultano conformi alle norme urbanistico-edilizie, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni menzionate al precedente punto n), e precisamente disponibilità di parcheggi e relazioni di impatto acustico ambientale con parere favorevole da parte di A.R.P.C.;
- p. Atteso che, per le violazioni al presente provvedimento inerenti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni, per l'esercizio delle attività di trattenimento danzante e di spettacolo in genere (arte varia, concerti, audizioni musicali), nonché per la violazione delle norme poste a tutela dall'inquinamento acustico, si applicheranno le sanzioni come di seguito indicate, qualora non espressamente determinate da specifiche norme di legge vigenti:
- q. 1) Pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria da applicarsi alla prima violazione quantificabile in euro 400,00;
- r. 2) Applicazione congiunta della sanzione pecuniaria nonché sanzione accessoria, consistente nella sospensione della licenza di intrattenimento danzante o di spettacoli musicali in genere, per una intera settimana.
- s. Visto che nell'ambito dell'arenile demaniale sono presenti stabilimenti balneari congiunti ad esercizi pubblici di somministrazione alimenti bevande che nel periodo estivo effettuano anche attività di trattenimento danzante e spettacoli di arte varia;
- t. Attesa la necessità di applicare a tutti gli esercizi pubblici le medesime condizioni e regole previsti, compreso gli stabilimenti balneari che organizzano nella stagione estiva trattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia nel rispetto delle disposizioni e al fine di evitare disparità di trattamento e garantire pertanto uniformità amministrativa; Attesa altresì l'esigenza di salvaguardare la popolazione dalla indiscriminata immissione di fonti sonore potenzialmente inquinanti, non disgiunta dalla volontà di tutelare l'immagine complessiva del turismo e le connesse attività;

VISTI gli artt. 9 e 10 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 311/2001 del 28.05.2001 e successive integrazioni "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.";

VISTA il D.Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

VISTA la Legge Regionale n°16/2004 e successive modifiche." Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e Regolamento di attuazione %/2011;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO II DPR 19 ottobre 2011 n. 227 entrato in vigore il 18.2.2012;

VISTO il D.Lgs. 480/94 "Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta dal T.U.L.P.S., e successive modifiche;

VISTO gli artt. 650 e 659 del R.D. 19 ottobre 1930 n.1398;

VISTO l'art.844 del r.d. 16/03/1942 n.262;

VISTA la L. 24 novembre 1981 N. 689;

VISTO il DPCM 1 Marzo 1991;

VISTA la legge n. 447 del 26/10/1995;

VISTO il nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato il 25/01/1983;

VISTA altresì la circolare n. 33 emanata in data 13/05/2002 dalla Conferenza Episcopale Italiana ad oggetto: La regolamentazione del suono delle campane;

VISTO l'art. 7 bis e 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e s.m.i.;

VISTO il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art.54 del T.U.E.LL.267/2000, nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; VISTO lo Statuto comunale;

VISTO la legge regionale;

DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà comunicata al Prefetto di Salerno.

ORDINA

A decorrere dal 1 giugno e fino al 30 settembre di ogni anno, gli esercizi pubblici compreso gli stabilimenti balneari possono effettuare settimanalmente spettacoli musicali, di arte varia, concerti dal vivo e trattenimenti danzanti nel rispetto delle seguenti modalità e con orario massimo fino alle ore 24,00:

1) I titolari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e stabilimenti balneari, esistenti nel territorio comunale, dalla data di emanazione del presente provvedimento possono chiedere ed ottenere la licenza per organizzare tutte le sere spettacoli di arte varia fino alle ore 24,00 all'interno degli esercizi nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli spettacoli di arte varia, quali a titolo esemplificativo (Karaoke, sfilate di moda, cabaret, diffusione musicale, ecc.) non dovranno comportare l'approntamento di elementi atti a modificare il lay-out del locale, tale cioè da connotare lo stesso alla stregua di un locale di pubblico spettacolo con l'esclusione pertanto di pedane e/o palchi e con l'utilizzo di sole attrezzature elettriche e di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

E' altresì esclusa la predisposizione di apposite sedute ad eccezione dei tavoli e sedie presenti nell'esercizio a servizio dell'attività di somministrazione, la capienza comunque non potrà superare

le 100 persone contemporaneamente presenti; b) Non sono ricomprese fra gli spettacoli di arte varia "le scuole di ballo", in quanto in linea di principio, hanno natura privata e si caratterizzano per essere luoghi nei quali affluiscono, ai fini dell'apprendimento, un numero determinato e discriminato di persone consistente nei soli allievi che si iscrivono ai corsi. La scuola di ballo intesa come attività svolta in luogo aperto al pubblico, aperta a tutte le persone che intendano accedervi a scopo di divertimento ed indetta nell'esercizio di attività imprenditoriale, si caratterizza invece come intrattenimento danzante vero e proprio soggetto a licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.(trattenimento danzante), nonché alle verifiche della C.T.C.V.L.P.S. di cui al successivo punto 3;

2) I titolari menzionati esercizi pubblici, possono chiedere ed ottenere, nell'area esterna di pertinenza degli stessi, l'autorizzazione per effettuare spettacoli di arte varia di non rilevante importanza nel rispetto delle seguenti modalità:

a) nelle Località Balneari nei primi quatto giorni della settimana e precisamente dal lunedì al giovedì, fino alle ore 24,00;

b) nel centro abitato tutte le sere fino alle ore 24,00;

e) I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ubicati sull'arenile demaniale potranno effettuare spettacoli di arte varia nell'area esterna, nel pieno rispetto delle condizioni descritte;

d) gli spettacoli di arte varia di non rilevante importanza, già definiti al punto 1 lett. a), non dovranno comportare l'approntamento di elementi che determinino la trasformazione della caratteristica della attività prevalente e tali da non richiamare una forte affluenza di pubblico, con l'utilizzo di pedana o palco ed attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico (D.M. del 19.08.1996) ed opportunamente certificate.

Nel caso di utilizzo di apparecchi corredati di amplificatori o di casse amplificate autonome dovrà essere prodotta valutazione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente munita di parere favorevole da parte di ARPAC di Salerno.

Le iniziative di cui ai punti 1) e 2), svolte nel rispetto delle condizioni e delle modalità sopra definite, non sono assoggettate al preventivo parere della Commissione Tecnica Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

- 3) I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande esistenti nelle località balneari, in possesso di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. da ottenersi nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 311/2001, possono chiedere ed ottenere, nel rispetto di tutte le norme previste per i trattenimenti danzanti e per le manifestazioni di pubblico spettacolo in genere, la licenza per effettuare trattenimenti e/o manifestazioni di pubblico spettacolo e potranno essere autorizzati secondo le seguenti modalità:
- a) nell'area esterna di pertinenza degli esercizi e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti o) e s) della presente ordinanza, dal 01 giugno fino al 30 settembre di ogni anno per un totale di tre serate all'interno della stessa settimana ripartite come al successivo punto f), fino alle ore 24,00;
- b) all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, dal 01 giugno fino al 30 settembre di ogni anno per n° 3 (tre) serate la settimana, fino alle ore 01,00, purché i locali risultino conformi alle norme urbanistico-edilizie e nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui sopra;
- c) in entrambi i casi, possono optare per n. 1 serata fra il lunedì e giovedì e n. 2 serate fra il venerdì, sabato e domenica oppure n. 2 serate fra il lunedì e giovedì e n. 1 serata fra il venerdì, sabato e domenica:
- d) i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ubicati sull'arenile demaniale potranno effettuare trattenimenti danzanti nel pieno rispetto delle condizioni e normative vigenti. Fanno eccezione gli esercizi pubblici autorizzati limitatamente alle giornate di svolgimento.
- 4) Eventuali richieste di proroga dell'orario di svolgimento del trattenimento verranno valutate dall'Amministrazione Comunale di volta in volta su presentazione di specifica istanza adeguatamente motivata, con possibilità massima di deroga fino alle ore 03,00, tenuto conto anche di quanto indicato da A.R.P.A.C a seguito dell'esame di richiesta di deroga dell'orario presentata a cura del titolare dell'attività;
- 5) In deroga alle disposizioni generali previste, nelle serate del 4 agosto (Festa di San Domenico Patrono)), sabato 10 agosto (San Lorenzo), 14 e 15 agosto (vigilia di Ferragosto e Ferragosto), i pubblici esercizi di somministrazione ubicati nelle località balneari potranno effettuare, fino alle ore 03,00 del giorno successivo, attività di audizioni musicali, trattenimenti danzanti o manifestazioni di pubblico spettacolo svolti in forma organizzata. Le attività consentite dovranno comunque essere preventivamente autorizzate. Lo svolgimento di trattenimenti danzanti e di attività di pubblico spettacolo è subordinato al possesso della agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. nei modi e nelle forme di cui all'art.4 del D.P.R. 311/2001 e del Regolamento comunale disciplinante il funzionamento della Commissione Tecnica Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo;
- 6) Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni indicate nelle singole autorizzazioni.
- 7) Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporterà violazione alle norme vigenti, con applicazione delle relative sanzioni previste dalle leggi e/o ordinanze sindacali in materia.
- 8) L'efficacia del presente provvedimento inizia a far data dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, "Albo Pretorio".

per le finalità di prevenzione della incolumità pubblica e della sicurezza urbana

- sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti, anche di esercizio lecito di attività ludiche, economico-sociale, compresi laboratori artigianali, circoli privati ed attività assimilabili, che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande al di fuori di apposite aree attrezzate;
- 2) ai titolari delle attività di cui al punto 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti:
- 3) i gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio.
- 4) il Comune può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico;
- 5) ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:
 - a. applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 50,00 nel caso della 1° violazione, Euro 150,00 nel caso della 2° violazione, Euro 300,00 dalla 3° violazione;
 - b. l'applicazione della sanzione accessoria, laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, della cessazione dell'attività fonte diretta dei fatti degenerativi in argomento o della sospensione dell'attività fonte e causa mediata dei medesimi fatti (attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, circoli privati ed attività assimilabili), in relazione alla gravità della lesione del bene protetto;

ORDINA ALTRESI'

su tutto il territorio comunale il rispetto delle seguenti prescrizioni per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio

- 1. Sul territorio comunale sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
- 2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3

Quiete notturna e pausa pomeridiana

- 1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
- 2. In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le 14.00 e le 15.30, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e tra le ore 14.00 e le 15.30 e dopo le ore 19.00.
- 3. Il Comune, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe debitamente autorizzate.

Art. 4

Domenica e giorni festivi

- 1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività od opere rumorose o moleste per il vicinato.
- 2. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5

Lavori agricoli e di giardinaggio

- 1.Le macchine agricole e da giardino (taglia erba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
- 2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, come pure il sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00.
- 3. Il Comune può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 Lavori edili

- 1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
- 2. Ai lavori edili sono applicabili pure le seguenti limitazioni:
 - a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni. Un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Comune, su richiesta scritta e motivata;
 - b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
- 3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle 14.00 alle 16.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
- 4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Comune può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di

rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

5. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7

Perturbamento della pubblica quiete

1. Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8

Apparecchi per la riproduzione del suono e strumenti musicali

- 1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono nonché gli strumenti musicali quali ad es. tamburi, trombe, ecc. possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti di legge, tali da non disturbare il vicinato.
- 2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
- 3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario o su edifici a scopo religioso e/o divulgativo.

Art. 9

Manifestazioni pubbliche e feste

- 1.L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione comunale.
- 2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

Art. 10

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

- 1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio comunale.
- 2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati (questi ultimi previamente autorizzati)

Art. 11 Animali

- 1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
- 2. In caso di ripetuta molestia il Comune può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.

Art. 12

Veicoli e motore

- 1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.
- 2. E' vietato:
 - a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi:
 - b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - e. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;

f. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo e il richiamo tramite segnalatori acustici.

3. Restano riservate le norme della legislazione vigente sulla circolazione stradale.

Art. 13 Lavori domestici

1. Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini. La battitura dei tappeti, materassi, ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 11.00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 14

Giochi all'aperto e attività sportive

- 1. La pratica di giochi, rispettivamente attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08,00 alle ore 23.00, previa autorizzazione.
- 2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata o deroghe agli orari di cui al precedente comma.
- 3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 15

Sirene e impianti d'allarme

- 1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti al fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
- 2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di un tempo massimo di 15 minuti.

Art.16

Campane - Esclusioni

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività artigianali o industriali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. 277 del 15/08/1991.
- 2. È escluso dal campo di applicazione della presente ordinanza il suono delle campane collegato con funzioni liturgiche in quanto tale sorgente sonora rientra nell'attività tutelata dall'art.2 dell'accordo tra Stato e Santa Sede del 18/02/84 ed è disciplinato dagli organi diocesani locali. Tale esclusione non si applica per il suono delle campane al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche, quali lo scandire di ore o altro. Il suono delle campane al di fuori del contesto liturgico, la loro riproduzione mediante diffusori acustici, l'uso di amplificatori per riprodurre celebrazioni liturgiche e/o musica sacra rientrano nell'applicazione della normativa vigente sui limiti acustici come per qualsiasi altra fonte sonora.
- 3. Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici oltre che di igiene urbana.
- 4. L'applicazione della presente ordinanza è esclusa nei casi di attività programmate e debitamente autorizzate in forma temporanea, quali gli eventi sportivi, le forme di aggregazione sociale e le attività assimilate.

RENDE NOTO

Ferme restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta:

☐ l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con possibilità di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma di € 100,00;

☐ l'applicazione della sanzione accessoria, con l'ordinanza ingiunzione, della cessazione dell'attività che sia causa diretta dei comportamenti antisociali sopra descritti e la sospensione delle attività che siano causa indiretta dei predetti comportamenti (attività economiche, sociali, artigianali e assimilabili), da uno a tre giorni, in relazione alla gravità dei fatti.

DEMANDA

Ai Comandi di Polizia che operano sul territorio l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

INFORMA

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione.

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente integra e non abroga precedenti ordinanze emanate.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante notifica alle seguenti Autorità e soggetti:

Comando di Polizia Locale Asl Comando Carabinieri Comando Brigata Guardia di Finanza Comando Locamare

Camerota, 5 luglio 2013

IL SINDACO

(Dott. Antonio Romano)

Sutouis Romans